IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N 3913

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARLOTTO, BALZARDI, RABINO, PELLIZZARI, ZUECH, ZAMBON, ANDREONI, BAMBI

Presentata il 10 luglio 1986

Modifica all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Onorevoli Colleghi! — Alcuni anni fa erano di notevole attualita gli abusi nei rimborsi dell'IVA (nella sola provincia di Cuneo – per esempio – non meno di 20 miliardi sono stati allora erogati a pochissimi allevatori a tale titolo)

Ciò era consentito da un meccanismo abbastanza semplice che poteva essere adottato da coloro che non avendo un'azienda agricola alle spalle (i cosiddetti « allevatori senza terra ») costituivano sulla carta una società di comodo, la quale per un anno effettuava soli acquisti (chiedendo il rimborso dell'IVA pagata) e l'anno seguente effettuava solo vendite (applicando la forfettizzazione prevista per il regime agricolo), lucrando così l'intera imposta

Tale speculazione sembrava completamente stroncata a seguito dell'emanazione di uno specifico provvedimento legislativo (decreto-legge 29 dicembre 1983, n 746, convertito nella legge n 17 del 1984) che – come è noto – stabilisce per il regime agricolo l'indetraibilita dell'IVA, pagata sui beni diversi da quelli strumentali (per esempio l'impossibilità di chiedere il rimborso dell'imposta pagata per acquistare bestiame d'allevamento, ingrasso, mangimi, foraggio, ecc)

L'efficacia di tale provvedimento aveva originato la cessazione di ogni abuso e la soppressione di grosse turbative nel mercato dei bovini da carne e, tutto cio, con grande soddisfazione per gli allevatori corretti

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

Tuttavia, l'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, consente tuttora al produttore agricolo di optare, per la durata di tre anni, per il regime ordinario e, tenendo conto di ciò, le solite « società fantasma » hanno svolto modestissima attività nel biennio 1983-1984, effettuando invece ingenti acquisti nello scorso anno 1985 per avere diritto ad un elevato rimborso di imposta. Nel corrente anno – 1986 – venderanno il bestiame e torneranno nel regime agricolo per ripetere poi identica successiva operazione.

Non è chi non veda che il meccanismo è un po' modificato rispetto agli anni scorsi poiché richiede l'utilizzo di almeno tre società di comodo (anziché di solo due) per poter operare nel triennio optato, come sopra detto, ma il risultato non cambia.

Appare, quindi, urgente ed opportuno modificare l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 « Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto » per porre rimedio a quanto sopra evidenziato.

Vi proponiamo, pertanto, di approvare la seguente proposta di legge.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come aggiunto dall'articolo 12 della legge 22 dicembre 1980, n. 889, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente entro il 31 gennaio. L'opzione, della durata di un biennio, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno in corso, ed è inoltre vincolante anche per i due anni solari successivi alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 con un rimborso dell'eccedenza dell'imposta determinata ai sensi dell'articolo 30 ».